



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO FINANZIAMENTI ESTERO
FINANZIAMENTI IMPORT
ANTICIPI EXPORT SU FATTURE
ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI
ANTICIPI EXPORT SU PREVISIONI DI ESPORTAZIONE
FINANZIAMENTI VARI B.T. / FINANZIARI
- Clienti al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO FINANZIAMENTI ESTERO

E' un servizio che consente:

- il finanziamento di operazioni di pagamento (Finanziamenti import) e l'anticipazione di crediti connessi ad attività con l'estero di natura commerciale (Anticipi export su fatture – su contratti – su previsioni di esportazione (flussi),

oppure

- il finanziamento per esigenze di credito della clientela con finalità di varia natura, senza specifico vincolo di destinazione (Finanziamenti vari a breve termine senza vincolo di destinazione / Finanziamenti finanziari /FVBT).

Presupposti essenziali sono:

- la richiesta, da parte del Cliente, di un finanziamento / anticipo a breve termine da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente;
- la concessione da parte della banca e l'accettazione da parte del Cliente di una specifica apertura di credito in conto corrente sottoscritta tramite apposito contratto;
- l'impegno a non richiedere l'estinzione del/i conto/i corrente/i sul/i quale/i saranno regolate le operazioni derivanti dall'esecuzione del Servizio fintantoché i "finanziamenti" erogati non siano integralmente rimborsati.

L'apertura di credito specifica è ottenibile mediante richiesta di concessione di affidamento, su apposito modulo, completata con i dati del cliente nonché di eventuali garanti e comprendente la situazione patrimoniale aggiornata, con indicazione delle attività e passività.

L'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato, con esclusione di impegno a fermo da parte della banca.

Alla scadenza pattuita il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto dovuto per capitale, interessi e spese.

Per i Finanziamenti import l'utilizzo del credito è contestuale all'esecuzione della disposizione di pagamento.

Per gli Anticipi export le richieste di anticipazione possono essere presentate per crediti non ancora scaduti a fronte di:

- crediti verso terzi sull'estero derivanti da esportazioni di merci già effettuate o da servizi già resi (anticipo export su fatture);
- crediti verso terzi sull'estero derivanti da contratti di esportazione (anticipo export su contratti);

- crediti verso terzi sull'estero derivanti da previsioni di esportazioni vale a dire da una stima delle esportazioni che verranno effettuate nel periodo considerato (anticipo export su previsioni di esportazione (flussi));

presentando alla banca le relative fatture, documenti, conferme d'ordine etc.

La banca può concedere l'anticipazione totale o parziale della documentazione presentata dal cliente e provvede all'accredito 'salvo buon fine' dell'importo anticipato sul conto corrente del cliente. A fronte dell'anticipazione ricevuta, il cliente cede 'salvo buon fine' alla banca i sottostanti crediti.

I finanziamenti / anticipi possono essere regolati tramite:

- evidenza a **"partita"**, che consente di gestire i singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) come partite singole e distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestiti autonomamente su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita; possono essere regolati a "partita" finanziamenti / anticipi in euro e divisa;
- evidenza a **"scalare"**, rappresentata da uno specifico rapporto di conto (per anticipi o finanziamenti) sul quale non è possibile versare o trarre assegni, o disporre pagamenti di utenze varie, in quanto è strumentale alla sola regolazione dell'operazione di apertura di credito. Gli interessi dovuti, in misura fissa o indicizzata, a fronte degli utilizzi sul conto anticipi/finanziamento, sono addebitati automaticamente al cliente alla scadenza di ogni periodo di liquidazione. Possono essere regolati a "scalare" solo finanziamenti / anticipi in euro.

Le operazioni di Finanziamento a breve termine senza vincolo di destinazione/ finanziamenti finanziari possono essere regolate solo per il tramite di evidenza a "partita".

Qualora, per qualsiasi motivo alla scadenza concordata del finanziamento / anticipo il cliente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la banca è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dalla evidenza a partita / a scalare collegata.

A seguito di tale inadempimento contrattuale (pagamento entro la scadenza pattuita) al cliente è concessa la possibilità di richiedere alla banca la proroga della durata del finanziamento / anticipo.

In questa evenienza la banca, se valuta positivamente la richiesta di proroga, considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

Alla richiesta di proroga avanzata dal cliente e positivamente accolta, la banca applicherà:

- una penale di inadempimento nella misura indicata;
- le maggiorazioni di tasso nei termini indicati a copertura del maggior rischio insito nel finanziamento / anticipo non essendo stati rispettati i termini originali previsti per il relativo rimborso.

Per le operazioni di Anticipi export su fatture, Finanziamenti import e Anticipi export su contratti, È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che i finanziamenti chirografari e/o gli affidamenti con scadenza a tempo determinato vengano assistiti dalla **Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

In presenza di garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle

categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 1,00 % dell'importo garantito.

In caso di mancato perfezionamento dell'operazione Finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, nei tempi e modi fissati dalla normativa di riferimento, potrebbe essere richiesta una commissione così come indicata nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI.

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

In alternativa, il finanziamento chirografario/affidamento è garantibile con una garanzia rilasciata da Enti di Garanzia – Confidi (c.d. garanzia Confidi con controgaranzia del FGPMI) convenzionati con la banca, che risultano classificabili come intermediari finanziari Vigilati (ai sensi dell'art. 106 del TUB) e soggetti garanti Autorizzati (ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI).

L'Ente di Garanzia/Confidi rilascia garanzia in favore della Banca, nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione tempo per tempo vigente ed in linea con le disposizioni operative del FGPMI (Legge 662/96). La garanzia: -

- è escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata in misura pari dal 60% all'80% dell'importo complessivo della linea di credito, con controgaranzia al 100% del Fondo di garanzia delle PMI concesse nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Sulla quota del finanziamento controgarantita dal FGPMI non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie e/o assicurative; è ammessa la sola Fidejussione specifica.

Ove non fosse possibile l'acquisizione della controgaranzia del FGPMI, il finanziamento chirografario/affidamento è garantibile con una garanzia rilasciata da Enti di Garanzia – Confidi (c.d. garanzia Confidi a prima richiesta) convenzionati con la banca. La garanzia: -

- è escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata in misura dal 30% all'80% dell'importo complessivo della linea di credito.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie ulteriori, reali o personali.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni, spese, ecc.);
- revoca dell'affidamento per volontà della banca a fronte di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica;
- in caso di anticipazioni a fronte di crediti, rischio di mancato pagamento delle fatture medesime da parte dei debitori e conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla banca le somme anticipate;
- variabilità del tasso di cambio per le operazioni in valuta diversa dall'euro.

Simulazione impatto economico da apprezzamento della valuta (in conto capitale) del 20%
Esempio riferito ad Apertura di Credito di EUR 1.500,00 con utilizzo in divisa

ACCENSIONE			ESTINZIONE			
DIVISA	Cambio Divisa/Euro all'accensione (utilizzo) Rilevazione del 30/07/2025	Importo utilizzo in DIVISA	Cambio Divisa/Euro all'estinzione con apprezzamento del 20%	Importo utilizzo ctv in EURO	Maggior costo	
					in EURO	in DIVISA
CHF FRANCO SVIZZERA	0,93010	1.395,15	0,74408	€ 1.875,00	€ 375,00	CHF 279,03
GBP STERLINA GRAN BRETAGNA	0,86220	1.293,30	0,68976	€ 1.875,00	€ 375,00	GBP 258,66
JPY YEN GIAPPONE	170,96000	256.440,00	136,76800	€ 1.875,00	€ 375,00	JPY 51.288,00
USD DOLLARI USA	1,15270	1.729,05	0,92216	€ 1.875,00	€ 375,00	USD 345,81

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di intervento

- COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - PM 2,000000 ‰
- COMM.INTERVENTO PER ACCENSIONE/CONVERSIONE FINANZ. DIVISA - MIN 3,50 €

Spese

- SPESE SU ACCENSIONI DI FINANZIAMENTI IN EURO O DIVISA 0,00 €

Spese finanziamenti finanziari

- SPESE ACCENSIONE FINANZIAMENTI FINANZIARI EURO <=EUR 258.228,45 0,00 €
- SPESE ACCENSIONE FINANZIAMENTI FINANZIARI EURO >EUR 258.228,45 0,00 €

Valute di addebito

- VALUTA DI ADDEBITO (DECORR.INTERESSI / ADDEBITO IN C/C) - NR GG 2
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

Valute di accredito

- VALUTA DI ACCREDITO (ACCREDITO IN CC / ESTINZIONE FIN) - NR GG ¹ 2
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

¹ In caso di estinzione/decurtazione con bonifico o assegno estero si applicano le valute previste nei rispettivi Fogli Informativi.

Valute proroghe e conversioni

▪ VALUTE SU PROROGHE E CONVERSIONI DI FINANZIAMENTI- NR GG	2
	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
▪ cambio applicato per arbitraggi	giorno di esecuzione dell'operazione

Penali

▪ PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI IN EURO O DIV	20,00 €
▪ PENALE DI INADEMPIMENTO FINANZIAMENTI FINANZIARI IN EURO/DIVISA	20,00 €

Informazioni particolari

▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
---	---------

FINANZIAMENTI / ANTICIPI A "PARTITA"

Tasso Debitore ²

Il tasso è composto dal valore del parametro di indicizzazione sotto indicato rilevato dalla Banca il giorno lavorativo precedente la data di erogazione di ciascuna partita, per la durata della partita stessa (*) e per ciascuna divisa di utilizzo del finanziamento, maggiorato di uno **spread** contrattuale, la cui misura è indicata più sotto. Di seguito l'indicazione delle principali divise, il relativo parametro di indicizzazione e la fonte di reperibilità:

- EUR: indice EURIBOR reperibile alla pagina di Bloomberg "EBF"
- USD: indice CME Term SOFR, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TSFR,
- GBP: indice ICE Term SONIA, reperibile alla serie di ticker Bloomberg TISONI
- CHF: indice SARON Compounded Average Rate
- JPY: indice TONAR Compounded Average Rate
- AUD: indice AONIA Compounded Average Rate
- CAD: indice CORRA Compounded Average Rate
- HKD: indice HONIA Compounded Average Rate

Le quotazioni diverse dall'EUR, dal USD e dalla GBP (ovvero CHF,JPY,AUD,CAD e HKD) comprendono i relativi credit spread adjustment (official ISDA "all-in" Fallback rate) e sono reperibili alla pagina di Bloomberg "FBAK".

Per le altre divise la Banca proporrà una quotazione puntuale sulla base del parametro di indicizzazione del Mercato Nazionale di riferimento della divisa e delle condizioni di mercato tempo per tempo vigenti. Qualora le parti non raggiungessero un accordo, la partita specifica non verrà erogata.

(*) Qualora le operazioni non siano gestite a scadenze di mercato, la quotazione del parametro di indicizzazione verrà definita calcolando la media ponderata dei due valori più vicini alla durata richiesta.

Spread su tassi debitori

▪ SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - DIVISA	3,430000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER FINANZIAMENTI IMPORT - EURO	8,700000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - EURO	8,700000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU FATTURE - DIVISA	3,430000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - DIVISA	8,480000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU PREVIS.ESPORT. - EURO	10,500000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - DIVISA	8,480000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI - EURO	10,500000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - DIVISA	12,900000 %
▪ SPREAD SU TASSI PER FIN.VARI B.T./FINANZIARI - EURO	12,900000 %
▪ MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PRIMA PROROGA ANTICIPI-FINANZIAM.	0,750000 %
▪ MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI SECONDA PROROGA ANTICIPI-FINAN	1,500000 %
▪ MAGGIORAZIONE SPREAD SU TASSI PROROGHE SUCCESSIVE ANTICIPI-FINAN	2,250000 %

² Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale (360 giorni) ad eccezione delle operazioni espresse in GBP-HKD-PLN-SGD-THB-ZAR per le quali si fa riferimento all'anno solare (365 / 366).

▪ TASSO DI MORA

21,8000 %

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ³

▪ CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA

2,0000 %

Particolarità

▪ CRITERIO LIQUIDAZIONE INTERESSI

AL ROLL-OVER/SCADENZA

FINANZIAMENTI / ANTICIPI REGOLATI TRAMITE EVIDENZA A "SCALARE"

FINANZIAMENTI IMPORT IN EURO A SCALARE ⁴

▪ TASSO ANNUO DEBITORE - NOMINALE

10,7000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare tassi debitori "variabili" indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 8,7200 %
- senza azzeramento del parametro 8,7200 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione – Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale '<https://www.ecb.europa.eu>' ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit

³ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

⁴ Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ⁵

▪ CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA	2,0000 %
▪ TASSO DI MORA	21,8000 %

Spese per singolo rapporto/divisa

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ MINIMO COSTO OPERAZIONE-MINIMO APPLICATO AL PERIODO DI LIQUIDAZ.	0,00 €
▪ NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT	0
▪ CANONE / FORFAIT	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €

Particolarità

▪ FREQUENZA ESTRATTO CONTO	MENSILE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

ANTICIPI EXPORT SU FATTURE IN EURO A SCALARE

▪ TASSO ANNUO DEBITORE - NOMINALE ⁶	10,7000 %
--	-----------

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare tassi debitori "variabili" indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti. Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 8,7200 %
- senza azzeramento del parametro 8,7200 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione – Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025

⁵ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

⁶ Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compound Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale <https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ⁷

▪ CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA	2,0000 %
▪ TASSO DI MORA	21,8000 %

Spese per singolo rapporto/divisa

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ MINIMO COSTO OPERAZIONE-MINIMO APPLICATO AL PERIODO DI LIQUIDAZ.	0,00 €
▪ NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT	0
▪ CANONE / FORFAIT	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €

Particolarità

▪ FREQUENZA ESTRATTO CONTO	MENSILE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

ANTICIPI EXPORT SU PREVISIONI DI ESPORTAZIONI IN EURO A SCALARE

▪ TASSO ANNUO DEBITORE - NOMINALE ⁸	12,9000 %
--	-----------

⁷ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

⁸ Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare tassi debitori "variabili" indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti. Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 10,9200 %
- senza azzeramento del parametro 10,9200 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione – Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale <https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia *

- CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA 2,0000 %
- TASSO DI MORA 21,8000 %

Spese per singolo rapporto/divisa

- SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE 0,00 €
- MINIMO COSTO OPERAZIONE-MINIMO APPLICATO AL PERIODO DI LIQUIDAZ. 0,00 €
- NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT 0
- CANONE / FORFAIT 0,00 €
- SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA 0,00 €
- SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA 0,00 €

* Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €

Particolarità

▪ FREQUENZA ESTRATTO CONTO	MENSILE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

ANTICIPI EXPORT SU CONTRATTI IN EURO A SCALARE

▪ TASSO ANNUO DEBITORE - NOMINALE ¹⁰	12,9000 %
---	-----------

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare tassi debitori "variabili" indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti. Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 10,9200 %
- senza azzeramento del parametro 10,9200 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione – Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale <https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

¹⁰ Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ¹¹

▪ CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA	2,0000 %
▪ TASSO DI MORA	21,8000 %

Spese per singolo rapporto/divisa

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ MINIMO COSTO OPERAZIONE-MINIMO APPLICATO AL PERIODO DI LIQUIDAZ.	0,00 €
▪ NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT	0
▪ CANONE / FORFAIT	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €

Particolarità

▪ FREQUENZA ESTRATTO CONTO	MENSILE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di "Servizio Finanziamenti Estero"

Per il recesso dal contratto di "Servizio Finanziamenti Estero" si fa riferimento alle clausole previste dal sottostante contratto di concessione di credito, qui di seguito riportate.

- 1) La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di linea di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi. In deroga ai termini sopra esposti, è fatto salvo il diritto per la Banca, nei confronti del cliente "non-consumatore" di recedere, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente per iscritto (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.), un preavviso non inferiore ad un giorno.
- 2) Analoghe facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
- 3) In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
- 4) Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il Cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

¹¹ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

- rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla Banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

5) Ove il Cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni pecuniarie nei confronti della Banca, ed altresì nelle ipotesi previste dall'art.1186 cod. civ., la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto con effetto immediato ed il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare la Banca senza ritardo quanto dovuto per capitale, interessi spese ed accessori.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Arbitraggio	Conversione della divisa in cui è espresso un finanziamento/anticipo in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l'euro).
Canone	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
Commissioni di intervento	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)	Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Finanziamento a "partita"	I singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) vengono gestiti come partite distinte. I tassi di interesse e le scadenze sono gestite su ciascuna partita; la liquidazione degli interessi avviene all'atto della lavorazione di ogni singola partita di utilizzo nonché alla scadenza pattuita.
Finanziamento a "scalare"	I singoli utilizzi (anticipi o finanziamenti) vengono imputati per categoria (import, export effettuati, export da effettuare) ad un

	conto finanziamento al quale viene agganciato un unico tasso di interesse con liquidazione automatica alla scadenza di ogni periodo di liquidazione.
Maggiorazione spread proroga	Supplemento allo spread applicato nei periodi successivi alla scadenza di un anticipo/finanziamento, qualora la Banca aderisca alla richiesta del finanziato di prolungarne la durata originaria, in ragione dell'estensione del rischio assunto. Le tre maggiorazioni non sono da cumulare. Questo significa che lo spread da applicare ad ogni proroga sarà pari alla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione della relativa proroga (es. lo spread da applicare alla seconda proroga è dato dalla somma dello spread applicato per la durata originaria dell'operazione più la maggiorazione 2° proroga).
Proroga	Per proroga si intende il prolungamento, a seguito di richiesta da parte del finanziato, della durata del finanziamento rispetto alla scadenza originariamente concordata. In caso di mancato adempimento alla scadenza contrattuale dell'obbligo di rimborso dell'importo anticipato o finanziato, la banca, ove -a proprio insindacabile giudizio- conceda la proroga richiesta, potrà applicare la relativa penale.
Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
Spese per elaborazione e invio estratto conto	Spese per l'elaborazione produzione e invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spese per elaborazione e invio trasparenza	Spese per l'elaborazione produzione e invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.